



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi
e delle attività formative
Dirigente Generale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



fse
Fondo Sociale Europeo

Prot.n 31270

Palermo, li 17-10-2022

Agli Enti attuatori Attività Socialmente Utili

Oggetto: Art.6 comma 2 della Legge 10 agosto 2022, n.16 (G.U.R.S. n.38 del 13 agosto 2022)
ULTERIORI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Continuano a pervenire a questo Dipartimento richieste di chiarimenti da parte di Enti attuatori le A.S.U., in particolare in ordine alla fruizione dei "giorni di ferie non goduti" da parte di Lavoratori Socialmente Utili impegnati in A.S.U. entro il 31/12/2022.

Questa direzione, nonostante abbia già affrontato tale problematica, rilevato che dalle nuove richieste di chiarimenti emergono ulteriori criticità che così come descritte potrebbero essere in contrasto con le normative nazionali e regionali vigenti, nonché con la Carta dei Diritti e dei Doveri redatta al fine di uniformare le procedure e l'utilizzazione dei L.S.U. nelle Attività Socialmente Utili, intende rappresentare quanto di seguito.

Pertanto, alla luce di quanto esposto in premessa ed al fine di chiudere, si spera, definitivamente questa problematica, si ritiene opportuno rammentare l'origine dei L.S.U. oggi in proroga e la provenienza dei Lavoratori Socialmente Utili oggi inseriti nell'elenco unico regionale di cui all'art.30 della L.R.15/2014.

I Lavoratori in atto impegnati in A.S.U., provengono "storicamente" dai bacini dei soggetti di cui al D.Lgs.280/97 c.d "LPU", soggetti finanziati con FSOE e da quelli di cui alle seguenti circolari, pubblicate sulla GURS N. 58 del 15 DICEMBRE 1999:

- n. 364 del 25 novembre 1999, - Circolare esplicativa del decreto legge 2 novembre 1999, n. 390, recante "Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili"
- n. 366 del 2 dicembre 1999 -Progetti di utilità collettiva - Artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Ulteriori direttive
- n. 367 del 2 dicembre 1999 - Circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335 - Progetti di lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali nn. 85/95 e 24/96 - Circolare assessoriale 29 ottobre 1999, n. 362 - Ulteriore modifica termini per la presentazione dei progetti e per le regolarizzazioni
- n.368 del 2 dicembre 1999 - Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, attivati con la circolare assessoriale 30 marzo 1999, n.342. Proroga dei progetti
- n.369 2 dicembre 1999 - Progetti di lavori socialmente utili di cui alla circolare assessoriale 12 gennaio 1999, n. 331. Proroga dei progetti

I lavoratori, prima individuati con l'indicazione della normativa di riferimento, successivamente, con la L.R.24/2000 tutte le "categorie" di Lavoratori Socialmente Utili furono inserite nel bacino unico denominato "regime transitorio dei L.S.U."

La completa ridefinizione normativa dell'istituto, avviene prima con il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, che con i seguenti articoli:

art.1 c.1 - qualificava il lavoro socialmente utile come "strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo"

art.1 c.2 - definiva la tipologia lavori socialmente utili:

- a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;

- b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, **della durata massima di 12 mesi**;
- c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, **della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi**, con prioritari per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
- d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.

Art.8 c.1 – stabilisce che l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 **non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro** e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (*articolo in vigore solo per progetti e L.S.U. in corso alla data dell'entrata in vigore del D.L.150/2015 vedi art.26 c.12*).

successivamente, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha abrogato nella sua interezza il D.Lgs. n. 468/1997 (vedi art. 34) e con l'art. 26 ha previsto che, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche e secondo criteri e modalità definiti, i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità nel territorio del comune di residenza.

Il comma 12 del medesimo art.26, dispone che "continuano ad applicarsi gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 468/1997 ai soli progetti di attività e ai lavori socialmente utili già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015", cioè per quei progetti il cui atto di approvazione di utilizzo di lavoratori socialmente utili abbia una data antecedente al 24/9/2015.

Da quanto sopra riportato, appare chiaro che i progetti di Attività Socialmente Utili hanno una durata stabilita di mesi 12 (dodici) e che negli anni successivi al 1998 norme ad hoc inserite nelle "finanziarie", oggi in quelle delle "Leggi di stabilità" e "Leggi di bilancio" emanate di anno in anno, hanno consentito le proroghe autorizzate.

La legge di stabilità (ex legge finanziaria) e la legge di bilancio sono i provvedimenti che compongono rispettivamente la **manovra annuale e triennale di finanza pubblica**, recanti le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici stabiliti nel Documento di economia e finanza (DEF, ex Decisione di finanza pubblica ed eventualmente aggiornati nella Nota di aggiornamento al medesimo DEF.

Si riporta di seguito a maggiore chiarezza la premessa estratta dal "Documento 7 - legge di stabilità regionale 2021-2023 d.d.l. 962)" della Regione Siciliana:

PREMESSA

Il disegno di legge n. 962 recante "Legge di stabilità per il triennio 2021-2023" è stato presentato all'Assemblea dal Governo regionale il 12 febbraio scorso e assegnato, ai sensi degli articoli 73 bis e 73 ter del Regolamento interno, alla Commissione Bilancio e contestualmente trasmesso alle Commissioni per le parti di rispettiva competenza, unitamente al disegno di legge n. 961 recante "**Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023**".

Si fa presente preliminarmente che i due documenti (bilancio e legge di stabilità) in cui la manovra finanziaria della Regione si sostanzia hanno diverse funzioni e caratteristiche (per le quali si rinvia ad altri documenti del Servizio studi in materia e segnatamente tra gli ultimi ai documenti 6,8 e 9 del 2020) che, molto sommariamente, possono essere sintetizzate come segue:

- a) **le previsioni del bilancio** a legislazione vigente **costituiscono la proiezione contabile** del quadro normativo vigente;
- b) **la manovra finanziaria contenuta nella legge di stabilità rappresenta, invece, l'insieme delle correzioni da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali a quelli fissati dai documenti programmatici ed, in primis, dal DEF e dalla relativa Nota di aggiornamento.**

In particolare la Regione adotta annualmente la legge di stabilità regionale per le esigenze derivanti dalla fiscalità regionale. Tale provvedimento deve contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato dal correlato bilancio di previsione.

Giova, comunque, precisare che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.lgs. 23-6-2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

L'articolo di interesse nella questione posta è l'**art.3 c.1 e c.2 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35. - Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023.**

Art. 3. Prosecuzione attività socialmente utili. Disposizioni in materia di proroghe di personale precario.

- 1. Nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, di cui all'articolo 36 della legge



regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, **il termine previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (sotto riportato) e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2023.**

2. Alla spesa derivante dalle disposizioni del comma 1 si provvede ai sensi del comma 7 e con le modalità del comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni.

L.R. 29 dicembre 2016, n. 27. - Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.

Art. 4. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste **per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili** svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni; il personale già in servizio presso gli enti locali è prorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Ente con proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progetto di utilizzazione.

A chiusura della problematica posta in ordine alla durata temporale delle A.S.U., appare opportuno rammentare che la c.d. "presa d'atto di utilizzazione in prosecuzione", viene emanata di anno in anno dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, a seguito di deposito della relativa Delibera/verbale dell'Ente utilizzatore unitamente all'elenco dei L.S.U. redatta con riferimento alle note/avviso di questo Dipartimento inerenti l'autorizzazione alla prosecuzione per l'anno seguente delle A.S.U. in essere.

Utilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili nelle A.S.U.

Quanto rappresentato da diversi Enti utilizzatori in ordine a "ore eccedenti" a seguito di utilizzazione "extraoraria" da recuperare in "compensazione" ed alle ferie da fruire entro il 31.12.2022 (riferite alle A.S.U. autorizzate per il corrente anno) appare opportuno rammentare che la disciplina dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in A.S.U. "Carta dei diritti e doveri" pubblicata e scaricabile dal sito del Dipartimento Lavoro <https://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/152966128.PDF> chiarisce in modo inequivocabile le indicazioni inerenti "l'orario di lavoro" e l'istituto delle "ferie" che si riportano integralmente di seguito:

2 -ORARIO DI LAVORO

Il soggetto utilizzato in attività socialmente utili deve essere impiegato per un orario settimanale **non inferiore a 20 ore e per non più di otto ore giornaliere, alle quali possono aggiungersi eventuali ore di integrazione autorizzate dall'Ente di appartenenza.**

Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario settimanale (20 ore), **ai lavoratori compete un importo integrativo** corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore (art. 8, c.3, D.Lgs.n. 468/1997). **L'importo integrativo è a carico del soggetto utilizzatore.**

I soggetti utilizzati, essendo tenuti al rispetto dell'orario di servizio, devono comunicare telefonicamente all'Ufficio, o email, ove prestano servizio eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza maggiore. I ritardi devono essere recuperati entro e non oltre il mese successivo a quello in cui si verificano.

In caso contrario, si procederà alla relativa riduzione dell'assegno di utilizzo.

4 -PERIODO DI RIPOSO

Le attività di lavori socialmente utili **devono essere organizzate in modo che i soggetti utilizzati possano godere di un adeguato periodo di riposo** durante il quale viene corrisposto l'assegno (art. 8, comma 10, decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468).

Ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili si applicano le fondamentali garanzie previste nella carta costituzionale. Fra queste rientra anche il diritto alle ferie.

Su tale materia è vigente il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Le disposizioni contenute nel predetto decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, **sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.** Le disposizioni contenute nel decreto, si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con talune specifiche eccezioni analiticamente indicate nell'art. 2.

L'art. 10 prevede che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.



Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. I soggetti LSU/ASU godono dello stesso numero di giorni e ore di ferie dei lavoratori dell'Ente.

Per un soggetto che lavora 20 ore settimanali il calcolo delle ferie è lo stesso che l'amministrazione utilizza per un normale dipendente part-time a 20 ore.

Se le ferie vengono calcolate a ore: il lavoratore deve coprire con le ferie solo le ore dei turni normalmente svolti nella settimana.

Se le ferie vengono calcolate -correttamente- a giorni: il lavoratore ha diritto agli stessi giorni di ferie del dipendente ma dovrà coprire tutti i giorni lavorativi dell'ente (es. dal lunedì al venerdì -quindi spende 5 giorni di ferie -anche se normalmente lavora solo dal lunedì al giovedì), questo considerando che con un orario settimanale di 20 ore su 5 giorni ogni giornata di ferie deve essere considerata di sole 4 ore.

A tale periodo vanno aggiunte 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse.

Il periodo di riposo è sospeso unicamente da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero anche di un solo giorno.

Dalla lettura di quanto sopra, appare chiaro che, le "segnalazioni" e "richieste di chiarimento" pervenute al Dipartimento inerenti le difficoltà poste in ordine a "compensazioni a seguito di eccedenze orarie" e "congedi/ferie da fruire entro il 31/12/2022" per consentire ai L.S.U. di poter fruire dell'integrazione oraria ai sensi dell'art.6 c.2 della L.R.16/2022, trovano già riscontro con quanto specificato nella "Carta dei diritti e doveri" citata, in quanto:

1. le attività di lavori socialmente utili **devono essere organizzate dall'Ente utilizzatore** nel rispetto delle normative vigenti (art.26 c.9 DL 150/2015 e smi);
2. Non è previsto che i L.S.U. utilizzati in **attività "extraoraria" (ore eccedenti alle stabilite 20 ore settimanali)**, possano recuperare tali ore **"a compensazione"**, bensì agli stessi è dovuto un **"importo integrativo a carico del soggetto utilizzatore"**, sono le ore **"non prestate" che possono essere recuperate, a discrezione dell'Ente utilizzatore;**
3. Con riferimento all'istituto delle **ferie**, si ribadisce quanto sancito dall'art.8 c.1 del D.Lgs468/97, i soggetti LSU/ASU godono dello stesso numero di giorni e ore di ferie dei lavoratori dell'Ente, ma **devono essere fruiti entro il termine di durata dell'impegno** (art.26 c.9 DL 150/2015 e smi)

A maggior chiarezza di quanto specificato al punto 3, il legislatore, **non ha previsto** l'applicazione del CCNL-EELL in ordine al caso di **"indifferibili esigenze di servizio, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo" in quanto, l'applicazione di tale norma, per i L.S.U., andrebbe palesemente in contrasto** con gli articoli più volte citati nella presente (art.8 c.1 del D.Lgs468/97, art.26 c.9 DL 150/2015 e s.m.i.)

In conclusione, il Dipartimento invita, nel rispetto dell'organizzazione di ogni Ente utilizzatore in ordine alle A.S.U., ad attenersi alle disposizioni ed alle norme per le quali, vista la tipologia specifica dell'attività, non sono previste deroghe.

Il Dirigente Generale
(Ing. Gaetano Sciacca)


